

ACI SIENA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE

Codice fiscale 00970540522 – Partita iva 00970540522
VIALE VITTORIO VENETO 47 - 53100 SIENA SI
Numero R.E.A. 110737
Registro Imprese di SIENA n. 00970540522
Capitale Sociale € 10.200,00 i.v.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO – ESERCIZIO 2021

Redazione: Il Consiglio di Amministrazione
(Lanfranco Marsili)
(Roberta Travaglini)
(Riccardo Sansoni)

Sommario

Premesse.....	3
I principi applicabili alle società in house	5
La norma di riferimento – Art. 6 del D.Lgs 175/2016	6
Misure intraprese da Aci Siena Servizi Srlu in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs 175/2016.....	7
Co. 1 del D. Lgs. 175/2016 - Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi	7
Co. 2 del D. Lgs. 175/2016 - Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.....	7
Co. 3 del D. Lgs. 175/2016 - Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario.....	14
Co. 4 del D. Lgs. 175/2016 – Relazione sul governo societario.....	16
Co. 5 del D. Lgs. 175/2016 – Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo societario.....	16

Premesse

Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, entrato in vigore il 23 settembre 2016, ha strutturalmente rivisitato la disciplina delle società a partecipazione pubblica. Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica è stato adottato in esecuzione di una specifica delega legislativa, contenuta negli artt. 16 e 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche al fine prioritario di *“assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza”*, attraverso la *“razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”* e la *“ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche”*.

L’art. 1, c. 1 del decreto chiarisce che esso si applica alla *“costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”*. Il Dlgs 175/2016 contiene dunque una serie di norme generali e varie norme speciali dedicate a fattispecie particolari quali le Società in house (art. 16) come Aci Siena Servizi Srl Unipersonale, le società a partecipazione pubblica- privata (art. 17), le società quotate (art. 18) e le società partecipate dagli enti locali (art. 21).

Con riferimento alla legge delega, giova ricordare che con sentenza n. 251 del 2016 la Corte costituzionale nel novembre 2016 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015 nella parte in cui, in combinato disposto con l’articolo 16, commi 1 e 4, prevedeva che i decreti legislativi attuativi (tra i quali il 175/2016) fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia del decreto legislativo già emanato ed in vigore, la Sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega. Il Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017, ha approvato un nuovo schema di decreto legislativo concernente *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* che modifica in parte quello precedente e con nota del 24 febbraio 2017, prot. n. 323 lo ha trasmesso al Consiglio di Stato per il proprio parere.

Nel merito, nel corso dell’Adunanza della Commissione speciale del 8 marzo 2017 (n. 638 del 14.03.2017), il Consiglio di Stato ha reso il parere favorevole con osservazioni sul decreto correttivo del Testo unico sulle partecipate, affermando che esso non dovrebbe limitarsi ad attuare la citata sentenza della Corte costituzionale, ma anche introdurre tutte le modifiche necessarie per risolvere incertezze e per far funzionare, nella pratica, le problematiche emerse dopo l’entrata in vigore della riforma.

Tra i vari rilievi, si segnalano in particolare:

- la perdurante criticità, evidenziata già con il primo parere sullo schema di testo unico, di attribuire al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di escludere singole società dall’applicazione della riforma, con semplice provvedimento amministrativo, con possibile violazione del principio di legalità e dubbio fondamento nella legge di delega;
- la grave criticità di estendere, con il correttivo, tale potere derogatorio anche ai Presidenti delle Regioni, perché ciò consentirebbe a un’autorità regionale di derogare, con suo provvedimento, a una disciplina statale generale propria dell’ordinamento civile;
- l’incertezza sul riparto tra giudice civile e giudice contabile sulla responsabilità dei amministratori delle società partecipate, su cui il Consiglio di Stato propone di distinguere con maggiore chiarezza per evitare possibili sovrapposizioni;
- l’esigenza di rendere effettivo il principio di *“fallibilità”* delle società pubbliche, raccordandone la disciplina con la norma del t.u. che impone alle amministrazioni locali partecipanti di accantonare nel bilancio un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato delle società *in house*, misura che *“negherebbe in radice la possibilità per le società in house di fallire”* e che potrebbe risolversi anche in un indebito aiuto di Stato;
- la necessità di pervenire ad una riunificazione della disciplina in tema di enti *in house* (oggi

collocata, con qualche difformità, sia nel t.u. sulle società partecipate sia nel codice dei contratti pubblici) e di chiarirne alcuni aspetti, tra cui la modalità di scelta del socio privato;

- l'opportunità di specificare l'applicabilità del codice dei contratti pubblici anche agli acquisti di beni e servizi da parte delle società pubbliche;
- l'importanza "cruciale" del ruolo del Ministero (e, in prospettiva, delle Regioni) contro le elusioni dalla riforma, su cui andrebbero irrobustiti i poteri di intervento, e della fase transitoria di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche attuali entro il 30 giugno 2017: il Consiglio di Stato sottolinea "la grande rilevanza di queste disposizioni per l'effettivo successo dell'intera riforma", per le quali "andrebbe ulteriormente rafforzata, con particolare riferimento all'operazione in questione, la funzione di controllo e monitoraggio".

Con particolare riferimento all'articolo 6 del decreto, sul quale è focalizzata la presente relazione, il Consiglio di Stato afferma:

"Il comma 1 della norma in esame prevede che «le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività».

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 968, aveva formulato i seguenti rilievi.

In primo luogo, si era richiesto di precisare l'ambito in cui l'attribuzione di un «diritto speciale o esclusivo» può far sorgere un dovere di attuazione del principio di separazione. In particolare, si era rilevata l'opportunità di chiarire che, nei casi in cui tali diritti siano stati riconosciuti secondo modalità tali da assegnare ad essi valenza "non di privilegio", il principio di separazione non dovrebbe operare. In questa prospettiva, potrebbero venire in rilievo i casi in cui detti diritti siano attribuiti all'esito di una procedura di gara (come previsto dall'art. 114, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50 del 2016) ovvero quale forma di "compensazione" rispetto agli obblighi di servizio di interesse economico generale imposti alla società pubblica.

In secondo luogo, si era segnalato che l'esigenza di assicurare il rispetto del principio di separazione si pone anche nel caso in cui la società svolga contestualmente attività amministrativa e attività economica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 236 del 2008, ha affermato che anche in questi casi si debba assicurare il rispetto del principio in esame.

Infine, il Consiglio di Stato aveva suggerito di introdurre, per evitare non ragionevoli differenziazioni di trattamento, una disposizione che preveda che il principio di separazione operi allo stesso modo in presenza di un'attività posta in essere da società private. Si era, pertanto, proposto di modificare il comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nel senso di consentire anche per quest'ultime l'operatività del principio di separazione contabile, fermo restando, da un lato, le specifiche disposizioni di legge che, in relazione a settori particolari, impongono il rispetto del principio di separazione strutturale, dall'altro, il potere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di segnalare la necessità di un maggiore rigore.

Ritenendo dunque che l'impianto generale dell'art. 6 verrà conservato, si procede nel seguito a relazionare analizzando la norma così come contenuta nel d.lgs. 175/2016 originario.

I principi applicabili alle società in house

Aci Siena Servizi Srl Unipersonale è una Società controllata al 100% dall'Automobil Club Siena che opera in regime di in house providing a supporto dello svolgimento di pratiche automobilistiche e riscossione delle relative tasse. La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione.

Giova a questo proposito fare un breve cenno in merito ai presupposti per l'in house providing che sono essenzialmente due, e si trovano definiti nella nota sentenza Teckal della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha stabilito che una società può considerarsi in house se svolge la propria attività prevalente nell'interesse dell'ente affidante e se è sottoposta al controllo "analogo" di questo, ossia ad un controllo equivalente a quello che esso esercita sulle proprie strutture interne.

Tralasciando diverse altre sentenze su cui si è fondato l'istituto dell'in house proving nel tempo, vale la pena di richiamare le sentenze CoditelBrabant ed Econord che hanno introdotto il concetto secondo il quale il controllo analogo può essere esercitato anche da più autorità pubbliche, tutte partecipanti alla società affidataria, a condizione che ciò avvenga in forma congiunta e non attraverso l'esercizio del potere da parte della sola autorità che detiene la partecipazione di maggioranza nel capitale (c.d. controllo "congiunto", "frazionato", o "pluri-partecipato"). Questi principi in materia di affidamento, ripetutamente ribaditi in sede europea sono stati fatti propri dalla nostra giurisprudenza interna e sono rimasti inalterati fino all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici che, in materia di in house providing, ha recepito l'art. 12, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2014/24/UE.

Ritornando al D.lgs 175/2016, si rileva che Aci Siena Servizi Srl Unipersonale rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del decreto il quale all'articolo 2, lett. o), definisce società in house "le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto".

L'articolo 4, comma 4 del decreto, stabilisce inoltre che le società in house devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4, c. 2. Anche con riferimento a questo punto, Aci Siena Servizi Srl Uniperonale vi rientra.

Inoltre l'articolo 16 del decreto, dedicato appunto alle società in house, prevede:

- il divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto,
- il divieto per il capitale privato di avere l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come condizione per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto (comma 1).

Il comma 2 precisa che i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante conclusione di patti parasociali che, peraltro, possono, in deroga al Codice Civile, avere durata superiore a cinque anni.

Come si è già avuto modo di osservare, il Testo Unico pone in capo alle società a controllo pubblico una serie di adempimenti e vincoli tra cui, di diretto interesse della presente relazione, quelli individuati all'art. 6 del decreto e che vengono nel seguito dettagliatamente analizzati.

La norma di riferimento – Art. 6 del D.Lgs 175/2016

La presente relazione ottempera agli adempimenti posti in capo alle società partecipate previsti dall'art 6 del D.Lgs 175/2016 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" che prescrive:

- 1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.*
- 2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al c. 4.*
- 3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*
 - a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
 - b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*
- 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*
- 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.*

Misure intraprese da Aci Siena Servizi Srl Unipersonale in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs 175/2016

Nel seguito vengono illustrate tutte le misure intraprese dalla Società per ottemperare alle disposizioni contenuti nei diversi commi dell'art. 6 del D.Lgs 175/2016.

Co. 1 del D. Lgs. 175/2016 - Sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi

In considerazione del fatto che Aci Seina Servizi Srl Unipersonale non svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, si ritiene che il presente comma non sia di diretta pertinenza della Società, pertanto nessuna misura è stata adottata nell'ambito del dispositivo di cui al comma 1.

Co. 2 del D. Lgs. 175/2016 - Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

Richiamato l'art. 6, c. 2 che prevede che:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

E il comma 4 che stabilisce a sua volta:

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

E richiamato altresì l'art. 14, che ai commi 2, 3 e 4, che precisa:

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

Si ricorda che nel corso dell'esercizio 2021, l'azienda ha condotto una specifica analisi dei rischi. Tale analisi e relazione, insieme a quella condotta a conclusione dell'esercizio 2021 sui parametri economico- finanziari dell'andamento societario, hanno evidenziato i diversi fattori di rischio nel seguito elencati:

1. I ricavi derivanti dalla gestione delle pratiche automobilistiche e dell'esazione delle tasse possono essere non sufficientemente remunerativi per coprire i costi aziendali;
2. Il contenimento degli oneri per il personale non è in linea con quanto previsto;
3. La società può essere esposta a rischi legati ai fenomeni corruttivi e alle attività sensibili del Modello 231;
4. La società può trovarsi in una condizione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento societario "soglie di allarme".

Le misure di mitigazione individuate per questi rischi sono:

1. I ricavi derivanti dalla gestione delle pratiche automobilistiche e dell'esazione delle tasse possono essere non sufficientemente remunerativi per coprire i costi aziendali.

Azione di mitigazione: il disciplinare operativo stipulato con la società controllante prevede una serie di attività collaterali da svolgere per aumentare le entrate della società. Inoltre l'affidamento dell'impianto di rifornimento garantisce un'entrata annuale in grado di coprire i disavanzi di gestione.

2. Il contenimento degli oneri per il personale non è in linea con quanto previsto.

Azione di mitigazione: la società ha messo in atto una politica di razionalizzazione del costo del personale ed una revisione degli orari di apertura al pubblico, in modo da poter ottimizzare le ore di lavoro ed il conseguente costo economico-finanziario.

3. Rischi legati ai fenomeni corruttivi e attività sensibili del Modello 231.

Per ciò che concerne Aci Siena Servizi Srl Unipersonale l'identificazione e analisi dei rischi nell'ambito delle aree obbligatorie, generali e specifiche è stata effettuata individuando le attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione quali quelle di cui all'art. 25 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione" del D.Lgs. 231/2001. A queste sono state aggiunte le attività sensibili di cui agli artt. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", 25-ter "Reati societari", 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" del D.Lgs. 231/2001.

Azione di mitigazione:

Il Piano di prevenzione della corruzione e di trasparenza ha individuato i diversi rischi legati a ciascun processo e area aziendale e i principali tipi di controllo che Aci Siena Servizi Srl Unipersonale pone in essere in funzione dei diversi processi aziendali censiti.

4. L'analisi dei rischi condotta sui dati di bilancio ha consentito di individuare "soglie di allarme" ovvero situazioni di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento societario, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di Aci Siena Servizi Srl Unipersonale, meritevole dunque di approfondimento. Tali situazioni, laddove occorressero, richiederebbero un'attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti.

Nella fattispecie di Aci Siena Servizi Srl Unipersonale si è ritenuto di dover considerare "soglia di allarme" il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la gestione operativa della società sia negativa per gli ultimi due esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- b. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
- c. la relazione redatta dal revisore legale rappresenti dubbi di continuità aziendale;
- d. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,5 in una misura superiore del 20%;
- e. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 4%;

Stabilite le soglie critiche, e con particolare riferimento agli oneri finanziari, si è deciso di calcolare, seppur non considerandoli fattori di rischio ma unicamente elementi di analisi del peso degli oneri finanziari stessi, anche i seguenti indicatori:

- f. l'indice di disponibilità finanziaria: dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è inferiore ad 1;
- g. l'indice di durata dei crediti a breve termine ($360 \times \text{crediti a breve termine} / \text{fatturato}$) supera i 180 giorni;
- h. l'indice di durata dei debiti a breve termine ($360 \times \text{debiti a breve termine} / \text{acquisti}$) supera i 180 giorni.
- i. analisi per indici.

Nella tabella seguente si dettagliano i risultati calcolati sulla base delle risultanze dell'esercizio 2020 di Acì Siena Servizi Srl Unipersonale in funzione degli indicatori di soglia previsti dalla società.

Rif.	Soglia di allarme	SI/NO	Valori 2020 e Risultati
a.	La gestione operativa della società è negativa per gli ultimi due esercizi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.)	NO	2021- positivo 2020- negativo La gestione operativa ha registrato un valore negativo. Tale trend non è confermato dai risultati dei primi mesi del 2022. Per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
b.	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi due esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%	SI	2021 – erosione di 17.608 pari al 29% del patrimonio netto (perdita) 2020- nessuna erosione (utile) Risultato cumulato 2020 e 2021: erosione L'utile d'esercizio del 2020 ha incrementato il patrimonio netto della società, ma la perdita del 2021 lo ha diminuito in misura superiore alla soglia d'allarme. Va però considerato che il trend del 2022 sembra far allontanare il valore dell'indicatore dalla soglia stessa.
c.	La relazione redatta dal revisore legale rappresenta dubbi di continuità aziendale	NO	Il revisore legale, non ha espresso nella propria relazione sul bilancio relativo all'esercizio 2021 alcun dubbio circa potenziali problemi che inficiano la continuità aziendale nell'anno 2022, pertanto per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.

d.	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e l'attivo immobilizzato è inferiore a 0,5 in una misura superiore del 20%	NO	2021 – indicatore = 0.86 Considerato che in letteratura l'indice di struttura finanziaria dovrebbe assumere, in aziende finanziariamente solide, un valore maggiore di 0,5 e che valori inferiori a 0,5 indicherebbero uno squilibrio dell'impresa in quanto verrebbe a mancare la giusta correlazione temporale tra le fonti di finanziamento (capitali permanenti) e gli impieghi nell'attivo fisso, e visto il risultato calcolato sulla base dei risultati del 2021, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
e.	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 4%	NO	2021 – indicatore = 0.00033% Considerato che in letteratura il peso degli oneri finanziari misura l'incidenza del costo dell'indebitamento finanziario sul volume di affari e che attualmente, in considerazione dei tassi di interesse bassi di questo ultimo periodo storico, si considerano "buoni" livelli quelli compresi tra l'1% - 2% sul fatturato, mentre il valore limite viene posto al 4% e visto il risultato calcolato sulla base dei risultati del 2021, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
f.	L'indice di disponibilità finanziaria: dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti è inferiore ad 1	NO	2021 – indicatore = 3,38 Pur non considerando l'indice di disponibilità finanziaria un fattore di rischio, ma unicamente un elemento di analisi del peso degli oneri finanziari, e ricordando che in letteratura i valori correnti di riferimento sono i seguenti: Ottimo > 1,40 Buono > 1,20 Sufficiente > 1,10 Critico < 1 e visto il risultato calcolato sulla base dei risultati del 2021, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
g.	L'indice di durata dei crediti a breve termine ($360 \times \text{crediti a breve termine} / \text{fatturato}$) supera i 180 giorni	NO	2021 – indicatore = 27 Pur non considerando l'indice di durata dei crediti a breve termine un fattore di rischio, ma unicamente un elemento di analisi del peso degli oneri finanziari, e ricordando che in letteratura si considera tanto migliore quanto minore è il numero dei giorni e visto il risultato calcolato sulla base dei risultati del 2021, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
h.	L'indice di durata dei debiti a breve termine ($360 \times \text{debiti a breve termine/acquisti}$) supera i 180 giorni	NO	2021 – indicatore = 59 Pur non considerando l'indice di durata dei debiti a breve termine un fattore di rischio, ma unicamente un elemento di analisi del peso degli oneri finanziari, e ricordando che in letteratura si considera tanto migliore quanto minore è il numero dei giorni e visto il risultato calcolato sulla base dei risultati del 2021 il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.

i. analisi per indici

INDICATORI ECONOMICI

	Anno 2021		Anno 2020	
ROE-Return on equity: Risultato netto d'esercizio/capitale netto	<u>- 23.707</u> 42.535	-56 %	<u>159</u> 60.144	0,26 %
ROI-Return on investment: Risultato op. globale/Capitale investito	<u>- 23.644</u> 206.594	-11 %	<u>170</u> 189.858	0,09 %
ROS-Return on sales Redditività delle vendite: Reddito operativo globale azi./Ricavi netti di vendita	<u>- 23.707</u> 194.655	-12 %	<u>159</u> 189.214	0,08 %

ROE (Return On Equity)

L'indice di massima sintesi, che esprime la performance aziendale, è costituito dal ROE (Return On Equity), rappresentativo della redditività del capitale netto.

Il valore del ROE esprime quanto rende, in percentuale, il capitale che il titolare o i soci hanno investito nell'azienda. È un indice sintetico in quanto filtra i risultati della gestione sia economica che finanziaria ed esprime il valore che più interessa, in ultima istanza, ai proprietari dell'azienda: quant'è il rendimento netto del loro capitale.

ROI (Return On Investment)

L'indice ROI, (Return On Investments) , dato dal rapporto tra il reddito operativo globale aziendale ed il totale delle attività, esprime in percentuale il rendimento del capitale complessivamente investito nell'azienda (dai soci o da qualunque altro finanziatore), ottenuto solo con la gestione caratteristica

ROS (Return On Sale)

Il ROS (Return On Sale), ottenuto come rapporto tra il reddito operativo globale aziendale ed i ricavi netti di vendita, rappresenta quanto residua all'impresa di reddito operativo per ogni euro di fatturato, una volta pagati tutti i costi dei materiali, dei servizi del lavoro per la produzione, area commerciale ed amministrativi.

INDICATORI PATRIMONIALI

	Anno 2021		Anno 2020	
Margine di Struttura Primario: Mezzi propri - Immobilizzazioni	42.535 – 49.295	- 6.760	59.985 – 34.785	25.200
Indice di Struttura Primario: Mezzi propri/Immobilizzazioni	<u>42.535</u> 49.295	0,86	<u>59.985</u> 34.785	1,72
Margine di Struttura Secondario: Mezzi propri + Passività consolidate - immobilizzazioni	42.535 + 0 – 49.295	- 6.760	59.985 + 0 – 34.785	25.200
Indice di Struttura Secondario Mezzi propri + Passività consolidate/immobilizzazioni	<u>42.535 + 0</u> 49.295	0,86	<u>59.985 + 0</u> 34.785	1,72

Mezzi Propri/Capitale Investito	<u>42.535</u> 206.594	20,59 %	<u>59.985</u> 210.497	28,50 %
Rapporto di Indebitamento: capitale di terzi/totale attivo	<u>164.059</u> 206.594	79,41 %	<u>150.512</u> 210.497	71,50 %

Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni)

Il Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) misura in valore assoluto la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci, permettendo di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate.

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni)

L'indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni), dato dal rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell'utile o della perdita dell'esercizio) e il totale delle immobilizzazioni, permette di misurare la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio.

Margine di Struttura Secondario

Il Margine di Struttura Secondario misura in valore assoluto la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine, consentendo di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate.

Indice di Struttura Secondario

L'Indice di Struttura Secondario esprime la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine e permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate.

Mezzi propri / Capitale investito

Il rapporto tra i mezzi propri ed il capitale investito rappresenta l'incidenza di come il capitale apportato dai soci finanzia l'attivo dello stato patrimoniale.

Rapporto di Indebitamento

Questo indicatore, dato dal rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale dell'attivo, permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l'azienda ha contratto per reperire le fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell'attivo di stato patrimoniale.

INDICATORI DI LIQUIDITA'

	Anno 2021		Anno 2020	
Margine di Tesoreria: Ccn- rimanenze-passività correnti	154.907 + 2.392 – 10.781 – 35.734 – 2.418	108.366	145.297 + 2.521 – 11.368 – 10.913 – 2.065	123.472
Capitale Circolante Netto: attivo circolante + risconti – passività correnti - ratei	154.907 + 2.392 – 35.734 – 10.781	110.784	145.297 + 2.521 – 10.913 – 11.368	125.537

Margine di Liquidità Secondario o Margine di Tesoreria

Misura in valore assoluto la capacità dell'impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale circolante, ad esclusione delle rimanenze), consentendo di valutare se queste sono sufficienti o meno a coprire le passività correnti.

Capitale Circolante Netto (CCN)

Il Capitale Circolante Netto (CCN), ottenuto come differenza tra le attività correnti e le passività a breve termine, fornisce importanti indicazioni sull'equilibrio finanziario generale di breve periodo della società, in quanto misura in valore assoluto la capacità dell'impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando tutto il capitale circolante.

Co. 3 del D. Lgs. 175/2016 - Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata, sulla base delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative e dell'attività svolta dalla società, in merito all'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, con le ulteriori prescrizioni del co. 3 del D. Lgs. 175/2016.

Rif. co. 3	Oggetto della valutazione	Risultanze della valutazione
lett. a	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale	Considerato: che Acì Siena Servizi Srl Unipersonale svolge la propria attività verso soggetti privati e che i ricavi derivanti dallo svolgimento di pratiche automobilistiche, esazione tasse e affitto dell'impianto di rifornimento sono le uniche entrate; e altresì considerate le dimensioni della società e la struttura organizzativa, in questa fase si ritiene non necessario integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti previsti dal comma 3 lett.a.
lett. b	Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione	Premesso che si può definire controllo interno quel sistema che ha come obiettivo e priorità il governo dell'azienda attraverso l'individuazione, la valutazione, il monitoraggio, la misurazione e la mitigazione/gestione di tutti i rischi d'impresa, coerentemente con il livello di rischio scelto/accettato dal vertice aziendale e che dunque lo scopo principale del sistema di controllo interno è il perseguimento di tutti gli obiettivi aziendali, si ritiene che Acì Siena Servizi Srl Unipersonale applichi tale definizione mediante il lavoro d'insieme di più strutture organizzative. Ciascuna struttura, ognuna per il proprio dominio di competenza, scrive e applica regole e procedure che hanno la finalità di assicurare, nel rispetto delle strategie aziendali, il conseguimento di finalità, tutela e di presidio dei rischi per l'azienda. Nello specifico, con riferimento a quanto stabilito al presente comma, si dà atto che Acì Siena Servizi Srl Unipersonale affida le funzioni di controllo interno ai diversi specifici uffici sotto descritti i quali, collaborano con l'organo di controllo statutario riscontrando tempestivamente le richieste provenienti da quest'ultimo e trasmettendo trimestralmente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione. Gli uffici preposti al controllo interno, strutturati secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità di Acì Siena Servizi Srl Unipersonale sono rappresentati da:

1. un ufficio amministrativo costituito da 1 risorsa sotto la direzione di un componente del Consiglio di Amministrazione che ha lo scopo di controllare puntualmente l'andamento dei costi di struttura della società e di fornire periodicamente la rilevazione del valore dell'avanzamento dei costi di struttura rispetto al budget societario. Questo ufficio individua, valuta, monitora e misura tutti i rischi d'impresa legati al mantenere un adeguato "cash flow" e al superamento delle soglie di allarme e informa l'organo amministrativo nel caso rilevasse insufficienza di entrate.
2. un Responsabile per l'Anticorruzione che, tra i vari compiti ad esso assegnato, individua, valuta, monitora e misura tutti i rischi d'impresa legati ai fattori individuati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 ed attua tutti i controlli ivi previsti.

Alla luce di quanto sopra esposto, reputando che le funzioni ascrivibili all'ufficio di controllo interno previsto dal comma 3 lett.b siano già previste nell'attuale configurazione societaria, e considerate le dimensioni aziendali, si ritiene non proficuo introdurre un ufficio di controllo interno unitario preferendo demandare le diverse funzioni alle specifiche competenze di dominio come attualmente strutturate.

- | | | |
|---------|--|---|
| lett. c | Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società | Aci Siena Servizi Srl Unipersonale ha emanato un regolamento del personale, condiviso con i dipendenti. |
| lett. d | Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea | <p>In considerazione delle dimensioni della società, della struttura organizzativa e dell'attività svolta, si ritiene non necessario integrare gli strumenti di governo societario con programmi previsti dal presente comma che appaiono non pertinenti con l'oggetto sociale di Aci Siena Servizi Srl Unipersonale.</p> <p>Tuttavia, si rileva che l'azienda sta valutando la fattibilità di aderire al programma "Alternanza Scuola-Lavoro" ai sensi dei commi 33 - 43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola).</p> |

Co. 4 del D. Lgs. 175/2016 – Relazione sul governo societario

In ottemperanza al comma 4 del D. Lgs 175/2016 la presente relazione verrà pubblicata contestualmente al Bilancio di Esercizio 2020 nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale.

Co. 5 del D. Lgs. 175/2016 – Ragioni per la mancata integrazione degli strumenti di governo societario

Si rimanda alla trattazione di cui al comma 3 circa le motivazioni inerenti alla decisione di non integrare gli strumenti di governo societario con ulteriori atti/codici/regolamenti.

Siena, 31.03.2022

Il Consiglio di Amministrazione